



CH-3003 Berna, USTRA

Comunità di lavoro dei Capi di Polizia della
circolazione della Svizzera e del Principato del
Liechtenstein (CCCS)
Segreteria / Polizia di Basilea - Campagna
Brühlstrasse 43
4415 Lausen

Ns. rif.: O274-0919/Bui
Collab. responsabile: Irene Burch
Berna, 20 luglio 2015

Controllo della carta di qualificazione: conducenti provenienti dall'estero

Gentili signore, egregi signori,

dal 10 settembre 2013 e 2014, rispettivamente per il trasporto di persone e di merci, i conducenti professionali che circolano nell'UE e, in base all'Accordo bilaterale in materia, in Svizzera devono essere in possesso, oltre che della patente di guida, anche di una carta di qualificazione.¹

L'UE ha approvato una deroga transitoria che prevede il rinvio di due anni, al **10 settembre 2015 e 2016**, della decorrenza di suddetto obbligo per i titolari di una "patente di guida rilasciata in base al vecchio diritto"² residenti nei seguenti Stati:

- Belgio
- Germania
- Lussemburgo
- Malta
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Slovenia

¹ Ciò vale solo per i conducenti residenti in uno Stato dell'UE o del SEE o per i conducenti che lavorano per una ditta con sede in uno Stato dell'UE o del SEE.

² Si considerano "patenti di guida rilasciate in base al vecchio diritto" le patenti di **categoria D/D1 emesse prima del 10 settembre 2008** o quelle di **categoria C/C1 emesse prima del 10 settembre 2009**.

- Spagna
- Svezia


La direttiva 2003/59/CE³, inoltre, prevede una norma particolare per conducenti residenti in uno Stato terzo che lavorano per una ditta con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio ed effettuano trasporti di merci con veicoli della categoria C o della sottocategoria C1: questi conducenti non sono tenuti necessariamente a presentare una patente di guida o un documento comprovante la loro qualificazione recante il codice 95, ma possono certificare la propria formazione di base e periodica anche esibendo l'attestato di conducente di cui in allegato.

Si prega di comunicare tempestivamente quanto sopra e di tenerne conto durante i controlli di polizia.

Con la presente viene abrogata la circolare dell'8 maggio 2015 riguardante la verifica della carta di qualificazione di conducenti provenienti dall'estero.

Cordiali saluti

Ufficio federale delle strade



Werner Jeger

Vicedirettore, capodivisione

Allegato:

attestato di conducente

Copia p.c. a:

Associazione dei servizi della circolazione (asa), Thunstrasse 9, 3000 Berna 6

³ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio, GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344), articolo 10 capoverso 3 lettera a.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Colore rosa — formato DIN A4)

(Prima pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Sigla distintiva dello Stato membro ⁽¹⁾ che rilascia l'attestato	Denominazione dell'autorità o dell'ente competente
---	--

ATTESTATO DI CONDUCENTE N. ...

per il trasporto di merci su strada per conto di terzi effettuato in virtù della licenza comunitaria

[Regolamento (CEE) n. 881/92, modificato dal regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002]

Con il presente documento si attesta, sulla base della documentazione presentata da:

(2)

.....

che il conducente:

Cognome e nome

Data e luogo di nascita Nazionalità

Tipo e numero del documento di identità

rilasciato il a

Numero di patente di guida

rilasciata il a

Numero di sicurezza sociale

è impiegato, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro seguente, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada

..... (3)

Osservazioni particolari

.....

Il presente attestato è valido dal al

Rilasciato a, addì

.....

(4)

(1) La sigla distintiva dello Stato membro: (A) Austria, (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (FIN) Finlandia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (P) Portogallo, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2) Nome o ditta e indirizzo completo del trasportatore.

(3) Nome dello Stato membro di stabilimento del trasportatore.

(4) Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia l'attestato.